



Bruxelles, 23.8.2022
COM(2022) 426 final

2022/0253 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare singoli accordi quadro di partenariato e cooperazione (APC) con la Thailandia, l'Indonesia, Singapore, le Filippine, la Malaysia e il Brunei. L'APC con la Thailandia è stato siglato in un primo tempo nel marzo 2013, ma la firma è stata sospesa nel 2014 a seguito del golpe militare nel paese. Alla luce della normalizzazione politica in Thailandia, nell'ottobre 2019 il Consiglio ha ritenuto opportuno che l'UE adottasse misure volte ad ampliare il dialogo con la Thailandia e a preparare la firma dell'APC in tempo utile. I negoziati sono ripresi il 13 luglio 2021 e si sono conclusi al termine del settimo ciclo negoziale l'11 giugno 2022.

Il servizio europeo per l'azione esterna e i servizi della Commissione hanno preso parte al processo di negoziazione. Gli Stati membri sono stati consultati durante il processo di negoziazione in occasione delle riunioni dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio. Il Parlamento europeo è stato informato dell'esito dei negoziati.

La Commissione ritiene che gli obiettivi fissati dalle direttive del Consiglio per il negoziato dell'accordo siano stati raggiunti e che il progetto di accordo possa essere presentato per la firma e la conclusione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

2.1. Scopo e contenuto dell'accordo

L'ACP è il primo accordo bilaterale mai concluso tra l'UE e la Thailandia e va oltre il quadro giuridico attuale costituito dall'accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e i paesi membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico.

L'APC contiene impegni giuridicamente vincolanti e di fondamentale importanza per la politica estera dell'UE, tra cui disposizioni sui diritti umani, sulla non proliferazione, sulla lotta al terrorismo, sulla Corte penale internazionale, sulla migrazione e sulla fiscalità.

L'APC amplia notevolmente le possibilità di impegno reciproco in diversi settori, tra cui la giustizia e gli affari interni, nonché il dialogo in campo economico e commerciale. L'accordo rafforza la cooperazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura. Prevede inoltre disposizioni volte a tutelare gli interessi finanziari dell'UE.

Dal punto di vista politico, l'APC con la Thailandia costituisce un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'UE nel sud-est asiatico, sulla base di valori universali condivisi come la democrazia e i diritti umani. L'accordo spiana la via a una più intensa cooperazione politica, regionale e mondiale tra due partner che condividono gli stessi principi. L'attuazione dell'APC comporterà vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici dell'UE.

L'accordo istituisce un comitato misto incaricato di seguire l'andamento delle relazioni bilaterali tra le Parti. L'accordo comprende una clausola di non esecuzione che prevede la possibilità di sospendere l'applicazione dell'accordo in caso di violazione degli elementi essenziali.

2.2. Base giuridica della decisione proposta

L'articolo 218, paragrafo 5, TFUE prevede l'adozione di una decisione che autorizza la firma di un accordo.

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'accordo. Secondo la giurisprudenza, se l'esame di un atto dell'UE dimostra che esso persegue una duplice finalità o che possiede una duplice componente e se una di tali finalità o componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante. In via eccezionale, qualora sia dimostrato invece che l'atto persegue contemporaneamente più finalità oppure possiede più componenti, legate tra loro in modo inscindibile, senza che una sia accessoria rispetto all'altra, cosicché siano applicabili diverse disposizioni del trattato, tale atto deve fondarsi sulle diverse basi giuridiche corrispondenti (si vedano, in tal senso, le sentenze del 10 gennaio 2006, *Commissione/Parlamento e Consiglio*, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, punti 42 e 43; dell'11 giugno 2014, *Commissione/Consiglio*, C-377/12, ECLI:EU:C:2014:1903, punto 34; del 14 giugno 2016, *Parlamento/Consiglio*, C-263/14, ECLI:EU:C:2016:435, punto 44, e del 4 settembre 2018, *Commissione/Consiglio (Accordo con il Kazakistan)*, C-244/17, ECLI:EU:C:2018:662, punto 40).

L'obiettivo o la componente principale dell'accordo rientra nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

La base giuridica della decisione proposta deve pertanto essere costituita dall'articolo 209 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, TFUE.

2.3. Natura giuridica

L'esame dell'ambito di applicazione dell'APC indica che i trattati conferiscono all'UE il potere di agire in tutti i settori che vi rientrano. Sulla base di tale analisi giuridica, il nuovo progetto di accordo è stato negoziato in un primo tempo come accordo "che riguarda la sola UE". Inoltre, l'Alto rappresentante e la Commissione hanno ritenuto che la procedura di ratifica per l'entrata in vigore dell'APC come accordo "che riguarda la sola UE", più breve e prevedibile, rispondesse meglio agli interessi dell'Unione a procedere rapidamente all'attuazione dell'accordo.

Tuttavia, gli Stati membri riuniti in sede di Consiglio (COREPER del 20 luglio 2022) hanno invitato all'unanimità la Commissione e l'Alto rappresentante a trasformare l'accordo in un accordo misto applicato provvisoriamente. Per evitare che la firma e la conclusione da parte dell'Unione europea accusassero ritardo in sede di Consiglio, la Commissione e l'Alto rappresentante hanno deciso di negoziare un adeguamento dell'accordo prima di presentare la proposta della Commissione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del medesimo.

Il progetto allegato propone pertanto la firma dell'accordo come accordo misto.

2.4. Necessità della decisione proposta

L'articolo 216 TFUE prevede che l'Unione possa concludere un accordo con uno o più paesi terzi qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.

I trattati prevedono la conclusione di accordi come l'APC, in particolare all'articolo 209 TFUE. La conclusione dell'APC è inoltre necessaria per il conseguimento, nell'ambito delle politiche dell'Unione, degli obiettivi fissati dai trattati.

L'accordo deve essere firmato prima di poter essere concluso a nome dell'Unione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Thailandia relativi a un accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra ("accordo").
- (2) I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il [...] a [...].
- (3) Scopo dell'accordo è rafforzare la cooperazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione e l'agricoltura.
- (4) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in data successiva,
- (5) Data la necessità di applicare il presente accordo prima dell'entrata in vigore in seguito alle ratifiche degli Stati membri, è opportuno che alcune sue disposizioni siano applicate in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra ("accordo"), fatta salva la conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. A norma dell'articolo 59 dell'accordo e subordinatamente alle notificazioni ivi previste, le seguenti parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, ma solo

nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:

- Titolo I
 - Titolo II
 - Titolo III
 - Titolo IV: articoli 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29.
 - Titolo V: articoli 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49.
 - Titolo VI
 - Titolo VII
 - Titolo VIII
 - Dichiarazione comune relativa all'articolo 5
 - Dichiarazione comune relativa all'articolo 23.
2. La data a decorrere dalla quale la parte dell'accordo si applica a titolo provvisorio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

Articolo 3

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, fatta salva la sua conclusione, per la persona o le persone indicate dalla Commissione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente